



REGOLAMENTO DEL COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ART. 1 - OBIETTIVI E COMPITI DEL COMITATO

Al Comitato compete:

- a) formulare e promuovere piani di "azioni positive" per garantire le pari opportunità nel lavoro e nello studio, in sintonia con le politiche europee in materia, con la direttiva del Consiglio dei Ministri del 7 marzo 1997 e con la legge 125/91 e nel rispetto degli obblighi triennali (D.Lgs. n. 196/2000:art.7);
- b) promuovere iniziative volte alla realizzazione di quanto previsto dalla Legge 28.12.2001,art.70 (asili nido);
- c) formulare piani di formazione sulle tematiche inerenti la parità, rivolti periodicamente ai responsabili delle strutture;
- d) accertare fatti segnalati riguardanti azioni di discriminazione diretta o indiretta, molestia sessuali e mobbing e richiedere agli organi competenti di adottare i necessari provvedimenti in merito;
- e) promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie a individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'ente;
- f) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parità sul territorio, con altri Enti, Istituti, Comitati e Associazioni, promuovono anche indagini, studi, ricerche e corsi di formazione;
- g) relazionare una volta all'anno di norma in una conferenza pubblica in orario di servizio, sull'attività del Comitato verificando il risultato delle azioni intraprese dall'Amministrazione;
- h) assolvere ad ogni altro compito attribuito al Comitato direttamente da leggi o derivante dagli accordi di contrattazione decentrata.

ART. 2 – SEDE E ATTIVITA' DEL COMITATO

1. La sede del Comitato coincide con la sede operativa del Presidente in carica.
2. L'attività del Comitato viene svolta in locali dotati dell'attrezzatura necessaria presso le sedi di Varese e di Como.

ART. 3 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO

1. La prima riunione del Comitato è convocata e presieduta dal Presidente. In tale seduta il Comitato procede all'individuazione del Vice Presidente e del Segretario.
2. Il Comitato si riunisce ordinariamente ogni due mesi, in seduta straordinaria quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
3. Il Comitato è convocato dal Presidente con un congruo anticipo, di norma non inferiore a cinque giorni lavorativi, anche utilizzando la posta elettronica;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

4. La mancata partecipazione, senza giustificazione, a tre sedute consecutive, comporta la decadenza dall'incarico con la necessaria segnalazione al rettore.
5. Il Comitato può invitare a partecipare alle riunioni anche persone esterne ed avvalersi, a seconda degli argomenti trattati, di esperti scelti tra il personale tecnico-amministrativo e docente, i quali parteciperanno alle sedute a titolo consultivo e senza diritto di voto. A loro volta i componenti del Comitato possono svolgere attività di consulenza interna ed esterna per quanto attiene alle azioni previste dalle Pari Opportunità.
6. Durante le riunioni il Segretario redige un verbale, che una volta approvato viene trasmesso al Rettore, al Direttore Amministrativo e alle RSU.
7. Il Comitato può indire incontri periodici con gli studenti e il personale dell'Ateneo. Se gli incontri si svolgono in orario di servizio o di lezione ne informerà preventivamente il Direttore Amministrativo e il Rettore, per le necessarie disposizioni organizzative. Per gli incontri in orario di servizio verrà richiesta preventivamente al Direttore Amministrativo e al Responsabile della Struttura l'autorizzazione, per le necessarie disposizioni organizzative.
8. Nello svolgimento delle proprie attività, il Comitato può richiedere incontri con il Rettore, il Direttore Amministrativo, i dirigenti ed i direttori delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo.

ART. 4 - GRUPPI DI LAVORO

1. Il Comitato svolge la propria attività anche tramite gruppi di lavoro, per i quali può avvalersi, temporaneamente, di esperti/e esterni da esso proposti.
2. I gruppi di lavoro sono istituiti dal Comitato che ne definisce i compiti, la durata e le modalità di funzionamento, e sono composti da non meno di tre componenti di cui almeno due facenti parte del Comitato, uno dei quali con funzioni di coordinatore, scelto sulla base delle competenze e disponibilità, che si relaziona alla Presidenza del Comitato.
3. Alla Presidenza devono pervenire le convocazioni e i verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro. I componenti del Comitato possono assistere anche alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui non fanno parte.

ART.5 - RISORSE

1. Il Comitato dispone di adeguate attrezzature e di fondi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo per il proprio funzionamento. Di tali fondi rende conto al Consiglio stesso.
2. Nel mese di ottobre di ciascun anno il Comitato approverà specifico programma e piano finanziario relativamente alle attività da intraprendere nell'anno successivo.
3. Per particolari progetti di lavoro, piani di intervento o di azioni positive, conferenze, ricerche, studi od altre attività, il Comitato può chiedere al Consiglio di Amministrazione specifici finanziamenti.
4. A tal fine il Comitato formula proposte di delibere agli organi di gestione e di indirizzo politico dell'Ateneo, nonché agli organi delle strutture periferiche.



ART. 6 - PUBBLICITA' SU SITO WEB DI ATENEO

Il Comitato cura la pubblicazione, sulle pagine dedicate all'interno del sito web di Ateneo, di materiale legislativo e informativo sui temi delle pari opportunità sullo stato di attuazione delle iniziative intraprese. Si riserva, inoltre, di utilizzare il servizio di posta elettronica di ateneo per comunicazioni o ricerche riguardanti la propria attività istituzionale.

ART. 7 - RAPPORTI CON ENTI E ORGANISMI ESTERNI

1. Il Comitato promuove e cura i rapporti con gli enti e gli organismi sul territorio, con i quali individua forme anche continuative di collaborazione e di coordinamento di iniziative e di programmi comuni.
2. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità del Comitato stesso.

ART. 8 – MODIFICHE

Le modifiche al presente regolamento devono essere approvate con la maggioranza assoluta dei componenti del Comitato.